



Ufficio 6
Servizio Registro Imprese e Fascicolo d'impresa

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE MASSIVA DEI DOMICILI DIGITALI/ PEC REVOCATE, INATTIVE, NON VALIDE O INESISTENTI. PROVVEDIMENTI DEL CONSERVATORE DI CUI ALL'ART.37 DEL D.L.76/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la legge 29.12.1993, n.580;

VISTO il DPR 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese;

VISTO il D.L. n. 185/2008 ed il D.L. n. 179/2012 inerenti, rispettivamente, l'obbligo, per le società e le imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ora domicilio digitale;

VISTA la direttiva Mise emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia e registrata in data 13 luglio 2015 che fissa specifiche modalità per la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi pec revocati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 "L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria";

VISTO l'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti e disciplina i procedimenti relativi ai casi di cancellazione dal registro imprese di PEC revocate, inattive o invalide nonché i procedimenti di assegnazione (iscrizione) di domicilia digitali alle imprese che ne risultino prive;

RILEVATO che l'articolo 37 sopra citato, per un opportuno coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

CONSIDERATO che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel Registro delle Imprese, confluenndo anche nella banca dati "ini-pec", e rivestendo pertanto il carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione;

VERIFICATA la possibilità di ottenere, dalla società in house Infocamere S.c.p.A. mediante l'applicativo per l'efficienza dei Servizi - *Crusotto Pec*, gli elenchi delle imprese iscritte presso il Registro Imprese di Cosenza per le quali siano riscontrabili indirizzi PEC revocati o comunque irregolari;

RILEVATO che l'art. 40 del D.L. 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, al comma 1 recita "...ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore";



VALUTATA la necessità di assicurare veridicità e completezza ai dati presenti nel Registro delle Imprese;

CONSIDERATO l'elevato numero di PEC "irregolari", che rende inadeguato ed antieconomico procedere ad altrettante comunicazioni di avvio del procedimento attraverso modalità ordinarie quali l'invio di posta raccomandata;

RITENUTO applicabile l'art 8 della L. 241/1990 che prevede, nei casi in cui le comunicazioni personali diventino eccessivamente gravose, la possibilità, per l'Amministrazione, di procedere attraverso forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima;

VISTA la L.69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on-line sul sito istituzionale dell'Ente;

TENUTO conto altresì dell'art. 5 bis del D. Lgs. 82/2005 in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VISTE le specifiche modifiche apportate dal comma 1 dell'art.37 succitato ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art.16 del D.L. n.185/2008 per quanto concerne le imprese societarie;

VISTE le modifiche apportate, allo stesso modo e in maniera pressoché simile, dal comma 2 del succitato art.37 al comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n.179/2012 per quanto concerne le imprese individuali;

RITENUTO che la pubblicazione all'Albo Camerale, sia delle comunicazioni di avvio del procedimento, sia dei consequenziali provvedimenti del Conservatore, per un periodo continuativo di 30 giorni, consente l'ampia diffusione della notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;

EVIDENZIATO che l'Albo Camerale è "on line", consultabile nel sito internet www.cs.camcom.it;

CONSIDERATO che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi procedurali a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

RITENUTO necessario avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocati per le imprese di cui all'allegato elenco;

CONSIDERATO necessario assegnare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo affinché le imprese possano regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivare quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

RITENUTO di procedere, alla scadenza del termine e previa verifica di permanente irregolarità, alla iscrizione d'ufficio della cancellazione della PEC/domicilio digitale delle imprese ricomprese nell'elenco allegato alla presente determinazione che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione comunicando/riattivando la propria PEC/domicilio digitale;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese-fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;



RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi pec revocati per le imprese di cui all'allegato elenco, relativo a n. 4.661 posizioni;
2. di effettuare le comunicazioni massive di avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso per 30 giorni consecutivi all'Albo Camerale;
3. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento con annotazione sulla homepage del sito camerale e trasmissione nota agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
4. di considerare come effettuata la notifica a seguito di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Camerale on-line e nella sezione Cancellazioni d'ufficio sul sito istituzionale www.cs.camcom.it;
5. di procedere, alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione e previa verifica di permanente irregolarità, alla iscrizione d'ufficio della cancellazione della PEC/domicilio digitale delle imprese ricomprese nell'elenco allegato alla presente determinazione che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione comunicando/riattivando la propria PEC/domicilio digitale;
6. di assegnare direttamente e massivamente d'ufficio tramite Infocamere s.c.p.a. i domicili digitali a valere solo in ricezione e disponibili nel Cassetto Digitale dell'impresa, appena il sistema sarà disponibile;
7. di riservarsi di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico delle imprese che non hanno adempiuto in un momento successivo, allorquando sarà possibile assegnare d'ufficio il domicilio digitale e saranno definite con circolare ministeriale o dal sistema camerale, le modalità operative per l'inoltro della diffida prevista per le imprese individuali e per la notifica dei verbali di accertamento, posto che il gettito delle sanzioni è a favore dell'erario e che dall'attuazione delle disposizioni sopra richiamate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. di evidenziare che, ai sensi del comma 6-ter dell'art.16 del D.L.185/2008 e del comma 2 dell'art.5 del D.L.179/2012, così come novellati dall'art.37 del D.L.76/2020, contro il provvedimento del Conservatore di cancellazione delle PEC revocate, l'interessato può ricorrere, entro 8 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese ex 2189 c.c.;

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Erminia Giorno

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."